



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE DI SEQUESTRO E CONFISCA

Art. 3 (Allegato)

Conservazione, destinazione e riparto dei beni

1. Fino al momento in cui la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta l'avvenuta emissione di un provvedimento di confisca, i beni sottoposti a sequestro rimangono in possesso della Parte richiesta, che li custodisce impedendone la dispersione e assicurandone, per quanto possibile, la fruttuosità. 2. Salvo diverso accordo tra le Parti - nello stipulare il quale le stesse Parti terranno conto della quantità e qualità della cooperazione prestata, nonché della relativa efficacia -, le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca sono destinate dalla Parte richiesta, al netto di spese, interessi ed altri oneri, come segue: (a) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca non superano la somma di 10.000 euro, tale somma viene interamente destinata alla Parte richiesta; (b) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca sono uguali o superiori alla somma di 10.000 euro, la Parte richiesta trasferisce alla Parte richiedente il 50% dei proventi suindicati. 3. Salvo diverso accordo tra le Parti, i beni derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca vengono destinati come segue dalla Parte richiesta: (a) i beni sono venduti; in questo caso il ricavato della vendita è destinato o ripartito in conformità al comma 2; (b) ove non risulti conveniente l'alienazione, i beni sono trasferiti alla Parte richiedente, che può rifiutare tale trasferimento tenendo indenne la Parte richiesta di oneri e spese; (c) nel caso in cui non sia possibile applicare le previsioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), i beni possono essere destinati diversamente, preferibilmente a fini di utilità sociale, sulla base di apposito accordo tra le Parti. 4. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi e articoli, nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiesta, tale Parte ha il diritto di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del suddetto provvedimento e comunque il diritto di mantenere la disponibilità dei beni senza dover corrispondere alcunché alla Parte richiedente. Nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiedente, tale Parte ha diritto alla restituzione dei beni senza dover corrispondere alcunché alla Parte richiesta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 51
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-51-2024/allegato-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it